

## CAPITOLATO TECNICO

**Servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008, incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente per mesi 36 - CIG 9651888DEF**

### INTRODUZIONE

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti relativi ai servizi oggetto della presente procedura di gara, in termini di quantità, qualità e livelli di servizio.

Si informa che il personale che alla data del 14/09/2022 svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'AIFA (personale dipendente e assimilato) e che occupa stabilmente le diverse sedi è di circa n. 608 unità che svolgono prevalentemente attività di ufficio. Si precisa, peraltro, che fra dette unità vi sono n. 4 unità con mansione di autista e n. 49 con incarico di ispettore.

Considerato che è previsto un aumento del personale nel triennio 2023-2026, si stima che il personale che svolgerà attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di AIFA nel periodo contrattuale, possa essere in media pari a circa 675 unità.

In relazione alle esigenze di servizio di volta in volta rilevate, il numero di persone adibite ad attività diverse da quella ordinaria di ufficio può subire modifiche e deve, quindi, considerarsi indicativo.

### 1. DEFINIZIONI

Ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente capitolato, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Capitolato CONSIP*: indica il Capitolato Tecnico allegato alla *Convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni* – ed. 4;
- *Sedi*: indica le attuali sedi dell'AIFA di Roma, via del Tritone, n. 181 (superficie lorda 7.524 mq), via del Tritone, n. 169, interni nn. 4, 6, 8 (rispettivamente con superficie lorda di 450 mq, 240 mq e 640 mq) e via del Tritone, n. 142 (superficie lorda 4.045 mq) ovvero altra/e sede/i in sostituzione o in aggiunta alle attuali sempre all'interno del territorio della città metropolitana di Roma Capitale;

### 2. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'appalto ha per oggetto i sotto indicati servizi:

- a) incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 33 del d.lgs. 81/2008 ss.mm. ii..  
Tale incarico include lo svolgimento di tutte le attività normativamente previste, da eseguirsi secondo quanto indicato al par. 7.2.1.7 del *Capitolato CONSIP*.  
Il Servizio dovrà essere svolto da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.32 del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., **con comprovata esperienza minima di 5 anni nel ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in realtà lavorative analoghe a quelle dell'AIFA.**
- b) supporto al Datore di Lavoro nell'attuazione dei compiti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.  
Il Servizio ha come obiettivo quello di affiancare l'Amministrazione, il Datore di Lavoro e i Dirigenti AIFA nell'attuazione dei compiti e delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  
Il servizio di supporto del Fornitore sarà finalizzato a verificare e facilitare l'effettiva implementazione di modelli organizzativi, il rispetto delle procedure definite e l'attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento previste.  
Il Fornitore dovrà inoltre garantire supporto qualora si rendessero necessari adeguamenti alle procedure definite e alla struttura organizzativa, anche a fronte di nuove normative in materia o regolamenti interni.  
Per quanto non espressamente indicato si dovrà fare riferimento al par. 6.2 del *Capitolato CONSIP*.
- c) visite periodiche nei luoghi di lavoro.  
Il Fornitore è tenuto ad effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro del personale AIFA con cadenza bimestrale od ogni qual volta l'Amministrazione ravvisi situazioni di rischio anche potenziali, presso tutte le sedi dell'AIFA.  
Di tali sopralluoghi il Fornitore dovrà relazionare con le modalità di cui al par. 4 del presente Capitolato, indicando eventuali non conformità riscontrate e relative azioni correttive da porre in essere.
- d) predisposizione di eventuali DUVRI, dietro espressa richiesta dell'AIFA, nel corso della durata del presente Contratto fino ad un massimo n. 25.  
Su richiesta dell'AIFA, il Fornitore dovrà elaborare i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno delle proprie sedi.  
I DUVRI dovranno essere redatti in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, con le modalità di cui al par. 7.2.2, ovvero 7.2.2.1, 7.2.2.2 e 7.2.2.3 del *Capitolato CONSIP* e consegnati entro 7 giorni dalla richiesta da parte di AIFA.
- e) attività di istruttoria, revisione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alle mansioni del personale in servizio e alle attuali o future sedi AIFA.  
Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione, compreso il rischio stress lavoro correlato.  
Il servizio dovrà prevedere l'attività di istruttoria, redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e con le modalità e i termini di cui al par. 7.2.1 (da 7.2.1.1 a 7.2.1.10) del *Capitolato CONSIP*, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza o sia normativamente previsto. Il documento dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'AIFA ovvero entro 10 giorni nei casi in cui si se ne ravvisi un'urgenza.
- f) attività di istruttoria, redazione e aggiornamento della valutazione rischio incendio e delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza antincendio in ottemperanza alle vigenti disposizioni e normative, inclusa la redazione dei piani di prevenzione ed emergenza.  
Il servizio prevede l'attività di istruttoria, redazione e aggiornamento della valutazione rischio incendio e definizione delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza antincendio in ottemperanza alle vigenti disposizioni e normative di riferimento, nonché la redazione dei Piani

di Prevenzione ed Emergenza con le modalità di cui al par. 7.2.5, ovvero 7.2.5.1 e 7.5.2.2 del *Capitolato CONSIP*, ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza o sia normativamente previsto.

Il documento dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla richiesta da parte di AIFA.

In caso di reperimento di una nuova sede istituzionale e/o di una sede aggiuntiva rispetto alle attuali, il fornitore dovrà garantire la redazione della succitata documentazione per i nuovi immobili.

- g) esercitazione pratica antincendio (evacuazione di emergenza) e addestramento del personale addetto alla gestione dell'emergenza.

Il servizio con cadenza annuale prevede l'organizzazione dell'esercitazione pratica antincendio (evacuazione di emergenza) delle sedi dell'AIFA. Il servizio dovrà inoltre prevedere degli incontri periodici, con il personale addetto alla gestione dell'emergenza durante i quali vengono ribadite le procedure da attuare per ogni tipologia di emergenza interna od esterna alla sede (incendio, terremoto, emergenze provocate da eventi esterni, etc.).

- h) assistenza al datore di lavoro nei rapporti con le proprietà degli immobili in uso ad AIFA per questioni attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Il Fornitore dovrà garantire assistenza al Datore di Lavoro, su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei rapporti con la/le proprietà degli immobili in uso all'Agenzia, mediante la partecipazione alle riunioni tecniche e il rilascio di pareri a riguardo.

- i) predisposizione di Relazione Tecnica in materia di prevenzione, protezione e sicurezza, preliminari ad un eventuale trasferimento delle sedi dell'AIFA

Qualora l'AIFA, nel corso della durata del contratto, prevedesse di trasferire le sue sedi o acquisire altri immobili, a qualunque titolo, verrà richiesto al Fornitore di redigere una relazione tecnica in merito all'adeguatezza e al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro degli immobili individuati. La redazione del documento dovrà essere preceduta da uno o più sopralluoghi in loco e dalla presa visione della documentazione tecnica a disposizione. La relazione dovrà essere inviata nei tempi richiesti di cui al par. 4 del presente Capitolato.

- j) valutazione del fabbisogno formativo, progettazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (art. 15 comma 1, lettere n) – o) – p) e artt. 36, 37).

A seguito della preventiva valutazione del fabbisogno formativo, il Fornitore dovrà erogare, coordinandosi con l'Amministrazione, i corsi di formazione e/o addestramento sia in aula sia in modalità e-learning ove richiesto, svolti ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'accordo della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome n. 221 del 21/12/2011 e ss.mm. ii..

I corsi andranno, normalmente, programmati semestralmente e calendarizzati nel rispetto della tempistica imposta dalla norma e tenuto conto della dotazione organica attuale e prevista dell'Agenzia, a cura del Fornitore che sottoporrà tempestivamente ad AIFA il piano relativo, detto piano è soggetto ad approvazione da parte di AIFA.

Si precisa che AIFA potrà procedere alla richiesta dell'attivazione di corsi non programmati in caso si manifestino imprevedibili esigenze formative a seguito di mutate condizioni normative o organizzative.

I corsi, richiesti al di fuori della programmazione di massima semestrale, dovranno essere erogati entro 30 giorni dalla richiesta dell'AIFA.

Le attività di formazione dovranno essere erogate da soggetti qualificati come formatori per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 6 marzo 2013, e potranno essere svolte, in caso di indisponibilità di sale presso le sedi AIFA e su richiesta di AIFA, in una sede individuata dal Fornitore che dovrà essere situata all'interno del Comune di Roma e comunque in una zona facilmente raggiungibile da tutto il personale anche con il solo utilizzo dei mezzi pubblici.

Tenuto conto del fabbisogno dell'Agenzia presunto per i prossimi 3 anni, si riportano a seguire numero e tipologia di corsi che indicativamente l'AIFA prevede di richiedere al fornitore. Si precisa che la seguente tabella è meramente indicativa e che pertanto il fornitore sarà tenuto a erogare tutta la formazione prevista al fine di adempiere agli obblighi normativi e che si renderà necessaria nel corso della durata del Contratto.

TIPOLOGIA CORSO		NUMERO CORSI
Corsi di formazione per i lavoratori da svolgersi in aula presso le sedi dell'AIFA (12 h) o in modalità videoconferenza	a classe	7
Corsi di aggiornamento per i lavoratori da svolgersi in aula presso le sedi dell'AIFA (6 h) o in videoconferenza	a classe	11
Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso (12 h)	a classe (max. 15)	2
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso (4 h)	a classe (max. 15)	5
Corso di formazione per Addetti Antincendio in attività a rischio antincendio medio (8 h)	a classe (max. 15)	3
Corso di aggiornamento per Addetti Antincendio in attività a rischio antincendio medio (5 h)	A classe (max. 15)	6
Corso di formazione per Preposti (8h x classi da 35 partecipanti)	A classe	3
Corsi di formazione per dirigenti da svolgersi in modalità e-learning (16 h)	a lavoratore	24
Corsi di aggiornamento per dirigenti da svolgersi in modalità e-learning (6 h)	a lavoratore	26
Corsi di formazione Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (32h) in modalità e-learning o in aula	a classe	3
Corsi di formazione e aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (8h) in modalità e-learning o in aula	a classe	3

Si precisa che il Fornitore dovrà garantire, inoltre, l'esecuzione del corso di formazione per il Datore di Lavoro secondo i tempi e le modalità che verranno definite nel nuovo *Accordo unico in materia di formazione nell'ambito della salute e la sicurezza sul lavoro* che verrà approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 come modificato dal decreto-legge 146/2021 e dalla legge di conversione 215/2021.

Il Fornitore sarà tenuto inoltre ad organizzare corsi di formazione specifici per eventuale personale con disabilità sensoriale.

k) Incarico di Medico Competente e Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Tale servizio prevede lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria nonché l'incarico di medico competente. Include l'esecuzione di tutte le attività normativamente connesse, tra cui quanto previsto dagli art. 25, 40 e 41 del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii.

Il Servizio dovrà essere svolto da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con **comprovata esperienza minima di 5 anni nel ruolo di Medico Competente in realtà lavorative analoghe a quelle dell'AIFA.**

Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Contratto il Medico Competente è tenuto a consegnare ad AIFA tutta la documentazione sanitaria in suo possesso acquisita in occasione dello svolgimento del presente appalto.

Il Fornitore dovrà garantire, su eventuale richiesta formale dell'Amministrazione, il servizio per la somministrazione di vaccini antinfluenzali al proprio personale, fino a un massimo di n. 250 somministrazioni/anno. La somministrazione dovrà avvenire, a scelta dell'AIFA, presso la sede dell'AIFA ovvero presso locali indicati dal Fornitore purché ubicati all'interno del Comune di Roma in una zona facilmente raggiungibile dal personale AIFA, anche con il solo utilizzo dei mezzi pubblici.

Si precisa che il costo del farmaco da inoculare (vaccino) verrà sostenuto da AIFA.

l) Svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Medico Competente, nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, è tenuto ad effettuare le visite mediche previste dall'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm. ii..

Tali visite potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dal medico competente o previsti dal protocollo sanitario, che saranno a carico del Fornitore.

Le visite mediche dovranno essere svolte, in caso di indisponibilità di locali appositamente adibiti presso le sedi AIFA e su richiesta di AIFA, in una sede individuata dal Fornitore che dovrà essere situata all'interno del Comune di Roma e comunque in una zona facilmente raggiungibile da tutto il personale anche con il solo utilizzo dei mezzi pubblici.

Il Fornitore è tenuto a fornire all'AIFA prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione della stessa professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge.

Il medico competente dovrà provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro visite e all'invio ad AIFA dei nominativi del personale da convocare per le visite mediche al fine di adempiere agli obblighi normativi di riferimento.

Per quanto riguarda le visite di cui ai commi c) ed e-ter) dall'art. 41 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. queste dovranno essere effettuate con la massima tempestività a seguito di comunicazione da parte dell'AIFA o di richiesta da parte del dipendente.

Per quanto riguarda le visite di cui al comma e-bis) queste dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla richiesta di AIFA e previa concertazione del calendario con i suoi referenti.

m) Esami strumentali negli ambienti di lavoro

Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell'effettuazioni di esami strumentali quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali questi dovranno essere forniti su richiesta dell'AIFA.

Tenuto conto della realtà lavorativa dell'AIFA, si richiede al Fornitore di effettuare n. 2 campagne di indagini strumentali nel corso della durata del contratto, ognuna delle quali dovrà comprendere almeno le seguenti tipologie di esami:

- **n. 50 indagini microclimatiche;**
- **n. 15 indagini per polveri;**
- **n. 45 indagini per legionella;**
- **n. 1 valutazione dei campi elettromagnetici in tutte le sedi dell'AIFA;**
- **n. 60 indagini illuminotecniche;**
- **n. 20 rilevamenti acari.**

Sono incluse eventuali ulteriori indagini prescritte dal Fornitore ai fini di adempiere alle indicazioni tecniche per garantire adeguati livelli di igiene e sicurezza.

Per lo svolgimento di tali indagini e/o esami, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni. Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l'attività dell'Agenzia e

pertanto le modalità operative dovranno essere concordate con i referenti dell'AIFA. All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati entro 30 giorni dal termine delle indagini/esami.

Il Fornitore dovrà affiancare l'Amministrazione, il Datore di Lavoro e i Dirigenti AIFA nell'attuazione dei compiti e delle misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'aggiornamento delle procedure e dei documenti aziendali, alle attività di informazione e formazione, al costante aggiornamento sulle disposizioni normative in materia, alle eventuali attività di sorveglianza sanitaria e quanto altro necessario allo scopo.

Si specifica che, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e a quanto disciplinato in merito al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" (artt. 31 e 32) e alla "Sorveglianza Sanitaria" (artt. 38 e 39), la nomina effettiva della figura del RSPP e del Medico Competente, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione nella figura del Datore di Lavoro o suo delegato, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 50).

Qualora il Datore di Lavoro o suo delegato, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere a proporre ulteriori candidature di esperienza pari o superiore a quella dei candidati proposti in fase di offerta.

### **3. IL REFERENTE DEL SERVIZIO**

Il Fornitore dovrà individuare e comunicare all'AIFA i dati di un referente unico responsabile tecnico dei servizi di prevenzione e protezione, che può coincidere con il RSPP, contattabile anche attraverso telefono, cellulare, PEC, e- mail ordinaria che si occupi di coordinare, organizzare e gestire al meglio tutte le attività previste nel servizio.

Il referente, con competenze adeguate nelle materie oggetto dell'appalto, dovrà occuparsi di fornire le rendicontazioni di cui al par. 4, monitorare i livelli di servizio, organizzare la disponibilità delle risorse tecniche e umane e dirimere eventuali questioni amministrative o tecniche che si dovessero presentare nel corso del contratto.

Il referente garantirà infine una congrua presenza presso l'AIFA per lo svolgimento efficace del suo ruolo.

Inoltre il referente del servizio, anche tramite il RSPP, garantirà l'assistenza e/o consulenza per la gestione dei rapporti con gli Enti istituzionalmente deputati al controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro (A.S.L., VV.F., Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., A.R.P.A.), e se necessario garantirà la presenza in sede in caso di richieste e/o visite ispettive degli organi di vigilanza.

Inoltre, il referente fornirà l'assistenza e la consulenza necessarie per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con le Rappresentanze Sindacali in merito alle problematiche di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente.

### **4. PROGRAMMAZIONE, RENDICONTO DELLE ATTIVITA' E RELAZIONI**

Il Fornitore si impegna ad inviare una programmazione trimestrale degli adempimenti normativi e tecnici e delle relative attività che andranno svolte, ai fini di garantire gli adeguati livelli di tutela della salute e delle sicurezza dei lavoratori dell'Agenzia.

Il Fornitore dovrà redigere con cadenza trimestrale un documento che rendiconti tutte le attività oggetto dell'appalto effettuate nel periodo di riferimento e programmate nella succitata relazione ed effettuate nel periodo di riferimento.

In tale documento dovranno essere relazionate in maniera esaustiva le attività di cui ai punti a), b), c), k) e l) del par. 2 del presente Capitolato e i relativi esiti; indicando, tra le altre cose, lo stato di attuazione e il riesame del sistema organizzativo di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, suggerendo eventuali azioni correttive e di miglioramento da apportare.

Le attività di cui al punto g) del par. 2 del presente Capitolato dovranno essere relazionate in apposito

documento entro 15 giorni dall'espletamento del servizio.

Le attività di cui ai punti h) e i) del par. 2 del presente Capitolato dovranno essere relazionate entro il termine fissato da AIFA al momento della richiesta, che sarà di volta in volta valutato in base alla complessità della stessa.

Qualora il Fornitore, nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, riscontrasse situazioni di pericolo imminente o potenziale per il personale dell'AIFA, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Tutti i documenti, le rendicontazioni e le relazioni di cui sopra dovranno essere sempre sottoscritte anche dal RSPP.

\*\*\*\*

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente Capitolato, nello Schema di Contratto e nella Lettera di invito, si richiamano le condizioni e le norme contenute nella documentazione relativa alla *Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni – ed. 4.*

SI PRECISA CHE TUTTO QUANTO SOPRA DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI AL FINE DI DETERMINARE IL COSTO DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO